

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 3 - numero 379 di giovedì 12 luglio 2001**

### **Banche dati e pubblicita' non gradita**

*Il tema e' stato affrontato dal Garante per la privacy esaminando il ricorso presentato dal cliente di una societa' editoriale.*

Il Garante per la privacy, nella newsletter settimanale, ha fornito alcune indicazioni per i gestori di banche dati al fine di tutelare la riservatezza dei clienti.

Lo spunto è stato offerto dal ricorso presentato da un cittadino, cliente di una societa' editoriale, che non aveva ottenuto risposta alla sua richiesta di accedere ai dati personali in possesso dell'azienda e di non ricevere più pubblicità.

Il Garante ha ricordato in primo luogo che le aziende devono rispondere alle richieste dei clienti in merito all'esistenza dei dati che li riguardano, e devono rispettare le regole sull'informativa e il consenso.

Nel caso un cliente, pur non chiedendo la cancellazione dati, richieda di non ricevere più materiale pubblicitario, "l'azienda può inserire nella propria banca dati un codice apposito che inibisce l'invio di messaggi, tutelando in questo modo la riservatezza dei clienti che vogliono fare acquisti ma non intendono ricevere pubblicità".

In questo modo ha infatti operato la societa' editoriale che, all'invito dell'Autorità di aderire alle richieste del cittadino, oltre a comunicare all'interessato i dati (i quali non erano risultati raccolti illecitamente e che il ricorrente non aveva chiesto di cancellare), ha anche provveduto ad inserire nella propria banca dati una speciale segnalazione, per inibire l'invio di qualsiasi messaggio al cliente.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**